

Deduzione Irap non più per differenza

Dichiarazioni 2022

Quest'anno le novità del Dl Semplificazioni possono essere ignorate

Alessandro Germani

L'agenzia delle Entrate commenta le modalità di compilazione delle attuali dichiarazioni Irap a seguito delle modifiche apportate dal DL semplificazioni, che non incidono sul quantum di deduzione spettante ma prevedono che la deduzione per il costo del lavoro non sia determinata più per differenza, come avvenuto fino ad oggi. È la semplificazione illustrata dalla risoluzione 40/E/2022.

L'articolo 10 del Dl 73/22 modifica l'articolo 11 del Dlgs 446/97 che disciplina i costi del personale deducibili dalla base imponibile Irap. Esso prevede che spettano solo in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato le seguenti deduzioni:

- 1 dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- 2 delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- 3 quella forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d'imposta a 400mila euro.

Sono inoltre abrogate la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (incrementata fino a 35mila euro) nonché quella dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, nonché quella per incremento occupazionale fino a 15mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato. È poi modificato il comma 4-octies dell'articolo 11 prevedendo che il costo deducibile del personale a tempo indeterminato non sia più calcolato per differenza, come finora. Poiché la norma entra in vigore già con riferimento al 2021, a livello dichiarativo (Irap 2022):

- nei righe IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- i righe IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
- nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione del costo del lavoro indeterminato (compresa quella degli stagionali);
- nel rigo IS9 va indicata l'eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 dell'articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Poiché si tratta solo di una semplificazione, per il primo anno viene opportunamente chiarito che si potrà compilare il quadro secondo le attuali istruzioni del modello, tralasciando le nuove modalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

